

COMITATO CONSULTIVO

PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991

IL COMITATO

Rilevato preliminarmente che:

i sig.ri A, B e C, quali soci, per un terzo ciascuno, della X s.n.c. di X & C., con sede in ----- (di seguito, "X") si sono ritualmente rivolti a questo Comitato per un interpello ai sensi dell'art. 21 della l. n. 413 del 1991;

- gli stessi hanno riferito:

a) della originaria esistenza della Y s.a.s. di Y & C. (di seguito, "Y"), costituita da ----, ----, ----, ----, ----, ----, ----;

b) di una deliberazione di scissione parziale, in data -----, della Y, preordinata a trasferire parte del suo patrimonio a società di nuova costituzione: K s.a.s. di ----, ---- & C., X e H s.n.c. di ---- & C.;

c) della redazione effettiva dell'atto di scissione in data -----, con contestuale costituzione delle società sub b);

d) della giustificazione dell'intera operazione nell'obiettivo di un passaggio generazionale, ossia nell'intento di far sì che tre nuclei familiari, da uno originario, proseguissero autonomamente l'attività economica di famiglia;

e) in particolare, dell'oggetto sociale della X, consistente, in breve, nella gestione, diretta o indiretta, nella compravendita e nella costruzione di immobili, di qualsiasi tipo e destinazione;

f) alla X essere stato assegnato, in occasione della sua costituzione, a seguito della predetta scissione, una porzione di fabbricato in -----, dal piano terra al dodicesimo, ad uso opificio industriale; gli altri immobili di proprietà della Y essendo stati attribuiti alle altre società costituite in occasione della medesima scissione, con scioglimento anticipato della originaria società, deliberato il ---- ---;

- g) che parte dell'immobile sub f) è stato locato alla J s.n.c. di ----- ed altra parte alla W s.p.a.;
- h) essere parte del patrimonio della X, oltre all'indicato immobile, solo alcuni crediti verso l'erario, in assenza di debiti sociali, fatta eccezione per quello relativo ad un modesto finanziamento infruttifero dei soci;
- gli esponenti hanno aggiunto di avere avviato contatti per una vendita delle rispettive quote sociali, intendendo nel mentre rideterminare il valore di acquisto delle medesime quote ai sensi dell'art. 2, co. 2, del d.l. n. 282 del 2002 nonché degli artt. 5 e 7 della l. n. 448 del 2001, e di voler acquisire preventivamente il parere di questo Comitato in ordine alla non elusività della futura operazione di cessione di quote, avuto riguardo al contenuto dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973;
 - con atto del -----, rivolto a questo Comitato, sono stati sostanzialmente riassunti, in termini conclusivi, i profili della prospettazione di parte, in ordine alla non elusività della operazione descritta, ed è stato altresì chiesto al Comitato di 'ipotizzare' - in relazione a fattispecie come quella in esame - il 'periodo temporale minimo' all'interno del quale poter configurare una presunzione assoluta di elusività degli atti e/o dei negozi posti in essere dal contribuente;

*Udita la relazione del componente Cons. Italo Volpe
Considerato che:*

- in via del tutto preliminare, non è dato a questo Comitato, in ragione del suo ruolo e delle sue attribuzioni, configurare in termini astratti ed assoluti, nonché in relazione alle fattispecie legali in ordine alle quali il Comitato stesso è competente ad interloquire, i parametri - anche solo temporali - di una condotta, *iuris et de iure*, elusiva, onde non può comunque accedersi alla richiesta degli esponenti formulata, da ultimo, con il proprio atto -----;
- nel caso di specie è possibile notare:
 - a) che certamente non denota, in quanto tale, una condotta elusiva la eventuale rideterminazione del valore di acquisto di quote, ai sensi dell'art. 2 del citato d.l. n. 282 del 2002, come già il Comitato ha avuto modo di sottolineare in occasione del suo parere n. 16 del 20 ottobre 2003;
 -
 - b) sono piuttosto meritevoli di attenzione le seguenti circostanze:
 - i) non sono stati allegati all'odierno interpello lo statuto, le dichiarazioni dei redditi ed i bilanci della X, ossia quel materiale documentale minimo idoneo a concorrere nella prova di una piena ed effettiva operatività della società dalla sua data di costituzione ad oggi;
 - ii) è piuttosto vero che al Comitato la X appare, nei fatti descritti e comprovati, una società praticamente non operativa;

- iii) a riscontro di ciò vale, in effetti, non solo l'implicita ammissione fattane dagli esponenti ma soprattutto la circostanza, *ex actis*, per cui il quadriennio di vita la società risulta aver intrattenuto solo due rapporti di locazione attiva, di cui peraltro uno - quello formalmente più impegnativo sul piano temporale - con altra società del medesimo gruppo familiare; inoltre, tali contratti risultano, per un verso, anche in parte temporalmente sovrapposti, e, per altro, verso, riguardare una stessa porzione dell'immobile di proprietà sociale (i locali uso ufficio rispondenti, in -----, ai civici ---- di Via -----);
 - iv) a fronte della necessità di lavori - per quanto impegnativi - di manutenzione dell'immobile sociale, gli esponenti, soci della X, mostrano di voler senz'altro optare per la dismissione della loro proprietà, ad ulteriore conforto, sul piano logico, di un sintomo di ben scarso impegno nel perseguimento del comune oggetto sociale e, dunque, delle effettive potenzialità operative della X;
 - v) le modalità della dismissione della proprietà, tra l'altro, paiono lungi dall'essere ben individuate ed apprezzate dagli esponenti, vero essendo che gli stessi mostrano di non aver ancora deciso se procedere ad una vendita dell'immobile da parte della società, con successiva liquidazione di quest'ultima, ovvero ad una vendita diretta dell'insieme delle loro quote sociali;
 - c) l'insieme degli elementi sub b), dunque, non risulta costituire sufficiente supporto argomentativo e probatorio in ordine alla dimostrazione della non elusività delle condotte poste in essere sin qui (e che ancora potranno essere poste in essere) dagli esponenti, fin dalla data di costituzione della X;
 - d) il paradigma legale dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è tale per cui l'onere della dimostrazione della non elusività della condotta del contribuente - anche ove parcellizzata in una serie di atti e negozi diversi - è a carico del contribuente medesimo;
- per tutti questi motivi

DELIBERA

l'espressione del parere nel senso della elusività della fattispecie sottoposta ad esame.